COMUNE DI VAL MASINO
Provincia di Sondrio

P.R.C.

Piano Regolatore Cimiteriale

Oggetto

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Allegato: **B**

Data:	Aggiornamento:	Approvato:	Adottato:	Scala:
Marzo 2013				-- --

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del procedimento

Progettista

Studio Architetto
Maurizio Selvetti
Via Teglio, 16 - 23100 Sondrio
tel. +39 0342 510405
fax. +39 0342 573661
e-mail. mselvetti@edpmail.it

Piano Regolatore Generale

PIANO REGOLATORE GENERALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

COMUNE DI VAL MASINO

Marzo 2013 - Architetto Maurizio Selvetti
via Teglio n.16
23100 Sondrio (So)

INDICE

1. introduzione 4
2. definizioni 4
3. gestione e vigilanza 8
4. accesso al cimitero ed onerosità del servizio 9
5. piano cimiteriale 9
6. costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di esistenti 11
7.zona di rispetto cimiteriale 13
8. strutture cimiteriali 13
9.ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze 14
10. autorizzazione alla inumazione e tumulazione 14
11. autorizzazione alla cremazione 15
12. autorizzazione alla dispersione delle ceneri 16
13.consegna ed affidamento delle ceneri 16
14. aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche ed utilizzo 17
15. tumulazione in loculo 18
16. identificazione delle sepolture 20
17. caratteristiche delle casse 20
18. rifiuti cimiteriali 21
19.soppressione dei cimiteri 21
20. sepolture fuori dai cimiteri 22
21. aree per animali da affezione 23
22. sepolture private 23
23. adeguamento delle strutture esistenti 26
23.1 servizi igienici 26
23.2 barriere architettoniche 27
23.3 recinzioni 29
23.4 rete di smaltimento acque reflue 29

24. organizzazione del rituale, sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali 30
24.1 il rituale della inumazione 30
24.2 il rituale della tumulazione 31
24.3 il rituale della cremazione 31
24.4 la sicurezza dei visitatori 32
24.5 la sicurezza per le opere d'arte 32
25. le tombe di pregio storico-artistico 32
26. la nuova disciplina edilizia proposta in zona di rispetto cimiteriale 33
27. norme per il verde 34
28. riferimenti al regolamento di polizia mortuaria 34
29. riferimenti normativi 39

1. Introduzione

Di seguito si riporta lo schema di normativa tecnica da adottare unitamente alla parte cartografica del Piano Regolatore Cimiteriale.
Si tratta dell'insieme delle norme che, in rapporto alla legislazione nazionale e regionale, costituiscono lo strumento per la regolamentazione dell'area cimiteriale.
Riguardano in particolare: le diverse tipologie di sepoltura; le prescrizioni relative ai materiali; le misure massime delle sepolture distinte in relazione alle zone cimiteriali, delle lapidi, delle copritomba; le norme attuative come quelle relative alla destinazione dei materiali al termine delle concessioni; le regole da seguire per le epigrafi; correlate anche al regolamento di polizia mortuaria comunale.
Detta normativa, combinata con le Ordinanze del Sindaco e le determinazioni del Dirigente, costituiscono il quadro di riferimento per l'attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:
- addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto

dall'autorità giudiziaria;

bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;

- cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, idoneo ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di

cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

- decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- feretro: insieme della bara e del cadavere in essa contenuto;

- fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al

crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

- tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tumulazione: sepoltura in loculo, forno, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. urna cineraria: contenitore di ceneri.

3. ***Gestioni e Vigilanza***

1. Ciascun comune, in forma singola o associata, ha almeno un cimitero con un'area a sistema di inumazione.
2. Il comune, in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero o può affidarla a terzi secondo quanto previsto dall'art. 9, terzo comma, della legge regionale e nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 112 e seguenti del decreto legislativo 18-8-2000, n. 267.

3. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

4. Accesso al Cimitero e Onerosità del Servizio

1. Nei cimiteri sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri nei casi di cui all'art. 9, primo comma, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.
2. L'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente.
3. I crematori sono a disposizione di chiunque, con priorità per i provenienti dal bacino d'utenza, come individuato dall'art. 19.

Servizio di accertazione salme, registrazione delle sepolture ed apertura ai visitatori

1. Il gestore del cimitero, per ogni ingresso di cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, nonché l'iscrizione cronologica in apposito registro, anche di natura informatica, secondo le modalità stabilite con decreto del direttore generale competente di cui all'art. 10, secondo comma, lettera b), della legge regionale.
2. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai familiari, la registrazione avviene, con le modalità di cui al primo comma, su un registro tenuto presso il comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione.
3. In ogni cimitero è assicurata la sorveglianza, anche in forma automatizzata e garantito l'accesso ai visitatori nei giorni ed orari definiti dal comune.

5. Piani Cimiteriali

1. Il comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per il cimitero esistente o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'art. 9, primo comma, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.

2. I piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.

3. I pareri di cui al secondo comma devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.

5. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:

a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;

d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;

e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;

f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;

g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;

h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;

i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.

6. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di

rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.

7. Ai fini della determinazione della superficie di cui al sesto comma non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.

8. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri , l'area destinata all'inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo quanto fissato nel sesto comma.

Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nella relazione illustrativa Allegato A.

6. Costruzione di nuovi cimiteri o ampliamenti degli esistenti

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi sono accompagnati dalla documentazione e dagli elaborati i cui elementi minimi sono riportati nell'allegato 1 del R.R. 9 novembre 2004 n. 6 (modificato ed integrato ai sensi del R.R. 6 febbraio 2007 n. 1) ed in particolare:

a) una relazione geologica-geotecnica a norma del decreto del Ministero dei lavori pubblici 11-03-1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), redatta da idoneo professionista abilitato, finalizzata alla valutazione di:

- caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati dalle opere e/o dalle inumazioni (natura e tipologia dei terreni, granulometria, tessitura, capacità portante per quanto attiene la realizzazione di opere e manufatti fuori terra, stabilità dei versanti);
- caratteristiche idrogeologiche dei terreni e delle aree (Permeabilità, porosità, strutture idrogeologiche, soggiacenza della falda dal piano campagna, direzione della stessa e sue oscillazioni) anche al fine di verificare la compatibilità delle opere previste con quanto stabilito dall'art. 21 del decreto legislativo 11-5-1999, n. 152 ed in materia di disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Ai fini dell'approvvigionamento idrico delle aree cimiteriali è consentito prelevare in loco acqua sotterranea, estratta a mezzo pozzo nel rispetto della vigente normativa, se destinata esclusivamente alle pulizie o all'annaffiamento. L'erogazione di acqua ai fini potabili potrà essere consentita esclusivamente mediante impianto di pubblico acquedotto.

b) una relazione tecnica comprensiva della tipologia delle sepolture previste e relative ricadute ambientali; essa deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione delle diverse tipologie di sepoltura e contenere la descrizione dell'area, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici e dei sistemi di sorveglianza.

c) planimetria del territorio comunale in scala adeguata riportante la individuazione delle strutture cimiteriali e delle relative aree di rispetto e delle vie di comunicazione;

d) tavola di inquadramento di bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri ;

e) planimetria almeno in scala 1:500, riportante lo stato di fatto di ogni cimitero e delle zone circostanti con la individuazione delle costruzioni presenti nelle aree di rispetto cimiteriale, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne esistenti, delle sepolture esistenti, distinte per tipologia, dei servizi interni esistenti e delle costruzioni accessorie;

f) tavola di zonizzazione per ogni cimitero almeno in scala 1:500;

g) planimetria di ogni cimitero con la rappresentazione di dettaglio (in scala 1:100 o 1:200) delle sepolture da realizzare distinte per tipologia, delle aree da concedere, delle costruzioni di servizio esistenti, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici, dei sistemi di sorveglianza e delle eventuali modifiche alla zona di rispetto

2. Il progetto è approvato dal comune, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA.

3. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

4. Per i cimiteri monumentali e storici il comune dispone specifici interventi, a seguito del parere favorevole dell'ASL e nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, atti a conservare i beni storico-artistici e a permettere la fruizione degli spazi sepolcrali.

7. Zone di Rispetto Cimiteriale

1. I cimiteri, perimetrati da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna, sono isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del regio decreto 27-7-1934, n. 1265.

2. La zona di rispetto ha un'ampiezza di almeno 200 metri ed all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente.

3. La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA. La riduzione è deliberata dal comune solo a seguito dell'adozione del piano cimiteriale di cui all'art. 6 o di sua revisione. Internamente all'area minima di 50 metri, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

8. Strutture Cimiteriali

1. Ogni cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

2. Il deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un contenimento degli odori.

3. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile.

4. É garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.

5. L'uso del deposito mortuario è generalmente a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del comune o del gestore del cimitero.

6. Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

9. Ossario e cinerario Comune, giardino delle rimembranza

1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. In almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze.
3. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
4. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio.

10. Autorizzazione alla Inumazione e Tumulazione

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.
2. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle 28 settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura.
3. L'ASL, informata dalla direzione sanitaria tramite invio della richiesta di sepoltura corredata dell'indicazione della presunta età del feto o prodotto abortivo, rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al comune ove si è verificato l'evento.
4. In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.
5. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.

6. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari, la struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate fornisce all'ASL idonea documentazione contenente le seguenti informazioni:

a) tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;

b) valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei limiti di dose di cui al decreto legislativo 17-3-1995, n. 230 .

7. In mancanza della documentazione di cui al terzo comma, l'ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provvede a verificare direttamente il rispetto dei limiti di dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti al servizio cimiteriale.

11. Autorizzazione alla Cremazione

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'art. 3, primo comma, lettera b), della legge 30-3-2001, n. 130 , previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta regionale.

2. Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.

3. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.

4. Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario.

5. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall'art. 3, primo comma, lettera h), della legge 30-3-2001, n. 130 , è effettuato da personale e secondo modalità definiti dal direttore generale competente.

6. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che

determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del decreto legislativo 17-3-1995, n. 230 . Le valutazioni del caso sono effettuate dalla ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.

12. Autorizzazione alla Dispersione delle Ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate all'entrata in vigore del presente regolamento, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.
2. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'art. 7, quinto comma, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'art. 7, secondo comma, della legge regionale.
3. Copia del documento di cui al secondo comma è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.
4. La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.
5. Qualora il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 , 75 , 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al primo comma.

13. Consegna ed affidamento delle Ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 , 75 , 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
6. I soggetti di cui al terzo comma presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'art. 7, quinto comma, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
8. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

14. Aree e Fosse per inumazione, loro caratteristiche ed utilizzo

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.

4. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.

5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

6. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.

8. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.

9. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

10. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

11. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

15. Tumulazione in loculo

1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.

2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

4. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

5. I requisiti dei loculi per i quali l'autorizzazione alla costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti nell'allegato 2 del R.R. 9 novembre 2004 n. 6 (modificato ed integrato ai sensi del R.R. 6 febbraio 2007 n. 1)

6. I comuni autorizzano la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti e verificano il rispetto del progetto autorizzato.

7. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.

8. Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentita la tumulazione, in deroga al quarto comma, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, come preventivamente accertato dal comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di altri riscontri obiettivi;

b) la tumulazione possa aver luogo con le modalità di cui al nono comma;

c) il comune sia dotato del piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento, entro venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di tutte le sepolture che derogano a quanto previsto dal quarto comma. L'adeguamento può comportare a carico delle sepolture tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal quarto comma, ivi comprese la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione; resta ferma, per le sepolture costituenti oggetto di rapporto concessorio già in essere, la necessità di prevedere, in assenza di soluzioni alternative, il rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario;

d) il comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale;

e) la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale;

f) la deroga sia prevista dal regolamento comunale. Detto regolamento, ove preveda la deroga, può anche darne una disciplina più restrittiva rispetto a quanto previsto dal ottavo, nono e decimo comma.

9. Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure: cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno; dispositivo volto a ridurre la pressione dei gas; separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.
10. In mancanza di una o più condizioni di cui al ottavo comma e, in ogni caso, decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.

16. ***Identificazione delle sepolture***

Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite dal regolamento comunale.

17. Caratteristiche delle casse

Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nel regolamento di polizia mortuaria; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10-9-1990, n. 285 . Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

18. Rifiuti cimiteriali

Ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme del decreto legislativo 5-2-1997, n. 22 e del decreto del Presidente della Repubblica 15-7-2003, n. 254 .

19. Soppressione dei cimiteri

La soppressione di un cimitero può essere autorizzata a condizione che sia stato predisposto il piano cimiteriale.

La soppressione viene autorizzata dall'ASL, previo sopralluogo e parere dell'ARPA, su richiesta del comune, cui è allegata una relazione tecnica riportante: lo stato delle inumazioni presenti; il piano di trasferimento dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, di resti ossei; la prevista destinazione e riutilizzo dell'area.

L'autorizzazione riporta, oltre alle opportune prescrizioni affinché l'area possa essere destinata ad altri scopi, le condizioni e i termini decorsi i quali l'area può essere riutilizzata.

In caso di soppressione del cimitero, le associazioni, gli enti, nonché le persone fisiche concessionarie di posti per sepolture private, hanno soltanto il diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, una sepoltura corrispondente a quella precedentemente loro concessa nel cimitero soppresso ed al trasporto gratuito del feretro o dei resti, comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione.

Fatti salvi i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10-9-1990, n. 285 , sono a carico dei concessionari le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e per il trasporto, se curato da impresa di propria scelta.

I monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano, per la durata della concessione, di proprietà dei concessionari, che li possono trasferire nel nuovo cimitero o in altro luogo, purché non si tratti di opere di interesse artistico, soggette a vincolo.

Il comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.

20. Sepolture fuori dai cimiteri

Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari

1. La cappella privata gentilizia costruita fuori del cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e ossa di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio.
2. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l'ASL e l'ARPA.
3. I progetti di cui al secondo comma riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.
4. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
5. I tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere ai requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private nei cimiteri . Le cappelle non sono aperte al pubblico.
6. La costruzione, la modifica, l'ampliamento e l'uso delle cappelle gentilizie, sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, minimo di 25 metri e massimo di 50 metri, e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.
7. Le cappelle gentilizie private e i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 27-7-1934, n. 1265 , sono soggetti a quanto stabilito dal presente regolamento.
8. Le disposizioni di cui al comma da 2 a 7 del presente art. si applicano anche alle cappelle private e gentilizie, come da regio decreto 27-7-1934, n. 1265 .

Tumulazioni privilegiate

1. Le tumulazioni privilegiate, autorizzate ai sensi dell'art. 9, settimo comma, lettera c), della legge regionale sono realizzate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, in quanto applicabile, nonché dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici ed artistici.

21. Aree per animali da affezione

1. Nell'ambito degli strumenti urbanistici, i comuni possono autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione.
2. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dalla documentazione prevista nell'allegato 1, per quanto applicabile.
3. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.
4. Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione e il relativo trasporto sono consentiti a condizione che un'apposita autorizzazione, su modello approvato dalla Giunta regionale, escluda la presenza di rischi per la salute pubblica.
5. La raccolta e il trasporto delle spoglie animali non destinati a incenerimento o ai siti cimiteriali con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o dispersione delle ceneri sono disciplinati dal regolamento CE 1774/2002 del 10-10-2002 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).

22. Sepolture private

Concessioni cimiteriali

Il comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10-2-2000, n. 361
(Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15-3-1997, n. 59) o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe previste nel regolamento comunale. Il comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.
Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini

consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini residenti.

Monumenti, lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi

I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal comune in conformità alle previsioni del presente piano cimiteriale.

Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento. Le sepolture private non hanno comunicazione con l'esterno del cimitero.

I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del comune, sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale.

Diritto d'uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei loro confronti.

Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.

Durata, subentro, decadenza, revoca, estinzione di concessioni cimiteriali

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale e comunque di durata non superiore a 99 anni.

Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, o nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno di cui all'art. 6, primo comma.

Le concessioni si estinguono:

a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;

b) con la soppressione del cimitero;

c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;

d) per revoca di cui al successivo quarto comma.

Le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.

Regolamentazione dell'edificazione delle cappelle gentilizie

Le presenti norme sono finalizzate alla regolamentazione dell'edificazione delle cappelle gentilizie. Tali costruzioni dovranno essere realizzate in continuità dei manufatti già presenti all'interno del camposanto con l'utilizzo di materiali compatibili a quelli rilevati sulle altre strutture destinate ad accogliere le sepolture di famiglia.

Articolo 1 – Permesso di Costruire

L'edificazione delle cappelle gentilizie e delle tombe è subordinata al rilascio del Permesso di Costruire da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale. Al fine del rilascio del titolo abilitativo dovrà essere preventivamente acquisito il parere dell'ASL competente e degli eventuali Enti preposti alla tutela dei vincoli ricadenti nell'area.

Articolo 2 – Documentazione richiesta

Per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 1 dovrà essere presentato un progetto in triplice copia contenente i seguenti elaborati:

- domanda in bollo;
- stralcio catastale e di PGT;
- planimetria con localizzazione del manufatto e sistemazioni esterne;
- piante, sezioni e prospetti quotati ed in opportuna scala di rappresentazione (1:100 o 1:50)
- particolari costruttivi e/o decorativi con indicazione specifica dei materiali;

- ogni altro elemento grafico atto ad esplicitare l'opera finita (sistema di smaltimento acque piovane, eventuali impianti presenti etc.);
- relazione tecnico-descrittiva dell'intervento con specifica indicazione delle tecniche e dei materiali utilizzati;
- riprese fotografiche dell'area d'intervento;
- Copia del compromesso tra il Comune ed il richiedente afferente l'assegnazione del lotto in diritto di superficie.

Articolo 3 – inizio lavori

Per l'inizio dei lavori dovrà essere depositata presso gli uffici comunali apposita segnalazione entro i cinque giorni successivi alla data effettiva di inizio delle opere.

Articolo 4 – fine lavori

L'utilizzo della cappella gentilizia potrà avvenire successivamente al deposito del Fine Lavori da parte del Direttore dei Lavori incaricato, salvo deroghe rilasciate dalla dirigenza per casi particolari.

Articolo 5 – riferimenti normativi

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla normativa legislativa vigente:
Decreto Presidente della Repubblica del 06 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche (D.L. 27 dicembre 2002, n. 301);
Legge Regionale dell' 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche (L.R. 27 dicembre 2005, n. 20; L.R. 3 marzo 2006, n. 6; L.R. 14 luglio 2006, n. 12);
Decreto Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990 n. 285 approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

23. Adeguamento delle strutture esistenti

23.1 Servizi igienici

Il cimitero non è dotato di alcun servizio igienico. I servizi che dovranno essere realizzati dovranno essere corredati da apposito locale antibagno con porta metallica d'ingresso ad apertura verso l'esterno;

i wc verranno dotati di vaso in ceramica e porta di chiusura; l'antibagno dovrà accoglie n. 2 lavandini; le superfici calpestabili e le pareti fino ad un'altezza di metri due verranno rivestite con piastrelle di ceramica. Si dovrà provvedere inoltre il collegamento degli scarichi alla rete fognaria comunale. Si rileva attualmente la presenza della rete per l'approvigionamento idrico.

Tutte le strutture dovranno rispettare le prescrizioni per rendere fruibile almeno uno spazio da persone con limitate capacità motorie.

Gli spazi da utilizzare come servizi igienici di nuova costruzione, dovranno essere adeguati alle normative vigenti (in particolare alle prescrizioni dell'articolo 3.17.13 e articoli da 3.5.65 a 3.5.67 del Regolamento Locale d'Igiene della Provincia di Sondrio).

23.2 Barriere architettoniche

Il Decreto dei lavori pubblici 14 Giugno 1989 n. 236 ed il successivo D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 nonché la Legge regionale 20 febbraio 1989 n. 6 e le prescrizioni tecniche di attuazione della stessa Legge, hanno fissato direttive relative all'applicazione delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

In esso si impone l'applicazione di tali prescrizioni agli edifìci e spazi pubblici di nuova costruzione o a quelli esistenti (D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 Articolo 1 comma 3) qualora sottoposti a ristrutturazione mentre per quelli esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, "devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità'.

D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 – Articolo 1 comma 4. Gli impianti cimiteriali sono in tutta evidenza "spazi pubblici" e sono pertanto sottoposti all'adeguamento in forza di un dispositivo normativo, peraltro privo di natura perentoria (il comma 4 non è infatti correlato a tempi di esecuzione od a sanzioni in caso di inadempimento), con carattere di indirizzo (a dimostrazione dell'importanza che il legislatore da alla materia (ma anche delle specifiche puntualizzazioni), si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 1 "In attesa del predetto adeguamento (quello del comma 4) ogni edificio deve essere dotato, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edifìcio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la

fruizione dei servizi espletata". Uno strumento pianificatorio come il presente non può pertanto esimersi da considerare, in prospettiva, il rispetto di detta normativa.

Ai sensi del citato D.P.R. 503/96, gli impianti oggetto del presente Piano possono essere assimilati a "spazi pedonali" (specificatamente normati dal D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 Articolo 4 ove si rimanda anche ai punti 4.2.1, 4.2.2. e 8.2.1, 8.2.2. del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236). Per essi viene prescritta la realizzazione di "percorsi in piano, aventi andamento semplice e regolare, di adeguate dimensione con variazione di livello tra percorsi raccordate con lievi pendenze o rampe, pavimentate con materiale antisdrucciolevole".

Anche qualora si intenda assimilare le aree cimiteriali ai "Luoghi di culto" di cui al punto 5.4 il dispositivo normativo conferma quanto sopra previsto richiedendo "almeno una zona della sala per le funzioni religiose in piano, raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato tramite rampe" rimandando perciò a quanto precedentemente riportato rispetto ai percorsi. E' ancora da annotare che il D.P.R. 503/96 definisce "barriere architettoniche" anche gli "ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti" (D.P.R. 503/96 Art.l c.2 lett.b), con ciò rendendo maggiormente severo l'approccio al "miglioramento della fruibilità".

Nella generalità dei cimiteri in esame si riscontra la presenza di ostacoli all'accessibilità, nel senso più rigoroso del termine, per la presenza di viabilità interna non conforme alle norme.

La difficoltà di accesso agli impianti cimiteriali è principalmente dovuta alla presenza di scalinate facilmente accostabili con rampe idonee.

Si dovrà pertanto prevedere alla sistemazione di tutti i sistemi di accesso e fruizione delle aree interne.

Prescrizioni generali per la riduzione o l'abbattimento delle barriere architettoniche

Parcheggi

Al fine di agevolare l'accesso al cimitero dell'utenza con problemi motori, è da prevedere la presenza di parcheggi riservati. Il posto riservato evidenziato con apposita segnaletica, dovrà essere in aderenza al passaggio pedonale o con dislivello massimo di 2,5 cm. ed avere una larghezza minima di mt. 3.00 per garantire la possibilità al disabile il posizionamento della carrozzella all'esterno del veicolo. È comunque vietato l'accesso all'interno del perimetro cimiteriale con mezzi privati di utenti con problemi motori.

Vialetti principali

I vialetti interni al cimitero avranno un andamento quanto più possibile lineare evitando salti di quota.

Percorsi campi comuni

La pavimentazione di percorsi dovrà essere in materiale durevole, antisdrucciolevole e usabile dalle comuni carrozzine per disabili e con adeguata pendenza laterale per scolo delle acque. In alternativa, possono essere utilizzate altre soluzioni capaci comunque di facilitare il transito di disabili come pavimentazioni in battuto di calce tipo macadam e geoterreni compatti.

Dislivelli

Il superamento di dislivelli superiori al limite di legge siti all'interno del cimitero dovranno sempre essere garantiti dalla presenza di rampe, con pendenza inferiori alle prescrizioni di legge, eseguite con materiale antisdrucciolevole simile a quello utilizzato nei percorsi, tenendo conto della particolarità dei luoghi e dei dislivelli orografici, oppure con l'installazione di appositi dispositivi a movimentazione meccanica tipo servoscala o piattaforme di elevazione.

Si dovrà prevedere per i nuovi servizi igienici la loro fruibilità anche da persone con limitate capacità motorie.

23.3 Recinzioni

L'articolo n. 61 del D.P.R. n. 285/90 recita che *"il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna"*. La norma Regionale impone un'idonea recinzione con un'altezza riferita al piano di campagna di metri 2,00.

I cimiteri, di Cataeggio e di San Martino sono dotati di recinzione in muratura su tutti i lati con ideonee altezze. Sono dotati anche di sistemi di chiusura con cancelli dotati di chiave.

23.4 Rete di smaltimento acque reflue

Nell'ambito della "città dei morti" non si riscontrano delle reti atte all'allontanamento delle acque reflue. Si prescrive la necessità di un progetto apposito che consideri con particolare cura ed attenzione anche smaltimento delle acque meteoriche dai manufatti presenti (loculi, cappelle gentilizie, blocco servizi igienici, sepolcro dei sacerdoti) e dai vialetti interni.

Per le acque cosiddette “nere” si dovrà prevedere la predisposizione di un collegamento fognario con la rete comunale.

24. Organizzazione del rituale, sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali

24.1 Il rituale della inumazione

Il PRC mantiene gli usi e le consuetudini e buona parte delle soluzioni già presenti, in particolare il sistema di inumazione, ed evita interventi stravolgenti, limitandosi invece ad un riordino dell’esistente. La dimensione dei monumenti funebri dovrà essere contenuta e tale la distanza fra le lapidi dovrà essere adeguata. Laddove permane il campo ad inumazione i tentativi di darne una soluzione architettonica si scontrano con gli interessi economici dei marmisti che spesso, in nome della libertà di espressione, contrabbandano copie senza valore di decori prodotti in forma industriale. Allo stesso tempo le necessità di contenimento della spesa di gestione cimiteriale sta influendo sui processi organizzativi per dar luogo a sepolture in modo più veloce, meccanizzate, meno faticose per il personale. Il risultato è un forte impatto con le tradizioni locali, con i tempi e le procedure proprie di una ritualità che è un bisogno primario di chi dà sepoltura ad un proprio caro. La effettuazione di buche in forma meccanica con escavatori, il riempimento delle stesse e ora anche la calata del feretro con sistemi meccanici, sono ormai soluzioni ineludibili.

Diversi possono essere i metodi per raggiungere uno stesso scopo:

innanzitutto le buche possono essere scavate in orari non coincidenti con quelli di seppellimento, senza quindi la presenza dei parenti. Analogamente il riempimento, ad esclusione di un piccolo strato di terra al momento dell’ultimo addio al feretro. La calata del feretro deve essere pensata con strumentazioni silenziose e di basso impatto visivo.

Il campo di inumazione deve essere progettato nel suo insieme, prevedendo gli opportuni varchi per i mezzi di servizio, ma studiando come organizzarlo in funzione del suo utilizzo in fasi temporali diverse:

1° accesso per macchine operatrici;

2° accesso per la cerimonia di sepoltura;

3°spazi consentiti per l’affollamento dei dolenti nell’intorno della buca, con adeguato sistema di protezione;

4° spazi protetti (tenda) per cerimonie di sepoltura in presenza di agenti atmosferici sfavorevoli (pioggia, solleone, ecc.);
5° percorsi adeguati di accesso alle sepolture, con particolare attenzione alle persone con difficoltà motorie;
6° segnaletica per la pronta individuazione dei luoghi.

24.2 Il rituale della tumulazione

Il rituale della tumulazione prevede l'introduzione del feretro nel tumulo, con calata in profondità o con alzata e introduzione (frontale o laterale) nel posto salma.
In tutti i casi è ormai previsto l'utilizzo di mezzi meccanici (cosiddetti alza o calaferetri). Anche in questo caso è rilevante l'utilizzo di sistemi di limitato impatto visivo, ben mantenuti, periodicamente controllati. È comunque difficile prevedere soluzioni alternative. Altro elemento del rituale è la chiusura del manufatto; elemento simbolico, ma al tempo stesso di osservanza di disposizioni normative. È preferibile utilizzare soluzioni che consentano la chiusura rapida, quindi piastre prefabbricate, sigillate con opportuni prodotti.

24.3 Il rituale della cremazione

Con la crescita del ricorso alla cremazione, una soluzione per la quale la ritualità è stata fino ad ora scarsamente valutata, occorre pensare al rito accompagnatorio anche per tale pratica funebre.
Finora abbiamo posto attenzione alla ritualità con la quale si saluta il proprio caro, cioè alla cerimonia civile o religiosa precedente alla cremazione vera e propria. Con l’utilizzazione dell'impianto di cremazione di riferimento, occorrerà pensare ad una metodologia da dedicare al momento di consegna dell’urna cineraria, che è di grande intensità emotiva per i parenti, da farsi con personale capace (per portamento, vestiario e sensibilità).
Il PRC individua il luogo del commiato dal feretro atto a ricevere l’urna con le ceneri della cremazione.
È pure importante già fin d’ora studiare logiche di dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze.

24.4 La sicurezza dei visitatori

È garantita dall'utilizzo oculato di mezzi meccanici, ma soprattutto evitando che possano permanere due situazioni di pericolo:

a) botole o fosse aperte non dotate di adeguata protezione nell'intorno;

b) dislivelli superiori a 1 metro non protetti adeguatamente.

Si segnala in proposito la situazione difforme dalle norme che si presenta nel campo posto nelle immediate vicinanze dell'ingresso, sprovvisto di parapetto protettivo e di accompagnamento sia sul lato sud che sul margine orientale; anche i campi G ed H presentano un parapetto in cemento armato sul lato rivolto al torrente Davaglione avente altezza inferiore a quella prescritta dalle normative vigenti (risulta opportuno dotare tale manufatto di parapetto metallico integrativo).

24.5 La sicurezza per le opere d'arte

È garantita con periodiche frequentazioni dei cimiteri dal servizio di operatori cimiteriali, presenti al lavoro. È opportuno prevedere saltuari pattugliamenti da parte di mezzi del Comando della Polizia Locale in funzione preventiva.

Anche a cimitero chiuso può infatti sussistere interesse di qualche malintenzionato per rubare statue, basso o altorilievi di pregio. Più complicato, per l'estensione dei luoghi, l'uso di apposite apparecchiature anti-intrusione o antifurto in genere. È utile inoltre prevedere una schedatura, anche con rilievo fotografico dell'esistente, delle sepolture di pregio storico-artistico dell'intero colonnato e inoltre delle altre tombe che, per motivi storico o artistici, si ritenesse di preservare nei cimiteri del Comune.

25. Le tombe di pregio storico-artistico

È compito del Comune individuare quali tombe, indipendentemente dal fatto che presentino un particolare pregio architettonico, debbano essere salvaguardate, ripristinate, rifatte, per onorare il ricordo di persone alle quali siano stati riconosciuti particolari meriti o che abbiano concorso ad eventi significativi.

A tal fine, entro 3 anni dall'approvazione del presente piano regolatore cimiteriale, i Servizi cimiteriali effettueranno, unitamente al competente Servizio Restauri del Comune, una ricognizione delle tombe di pregio storico-artistico da sottoporre a particolari vincoli, in accordo con la locale Sopraintendenza ai Monumenti.

Fino alla definizione puntuale delle tombe salvaguardate vale il criterio che ogni tomba costruita da almeno 50 anni debba essere salvaguardata.

26. La nuova disciplina edilizia proposta in zona di rispetto cimiteriale

Di seguito si riporta la proposta di normativa urbanistica da attuare compatibilmente con la normativa nazionale e provinciale che sarà vigente in quel momento. In sostanza si propone una modifica della disciplina edilizia in zona di rispetto cimiteriale come segue:

1) Il perimetro del cimitero è identificato dalla recinzione esterna esistente o dalla perimetrazione riportata nella cartografia di piano regolatore cimiteriale, laddove previsto un ampliamento o un nuovo impianto cimiteriale.

2) La zona di rispetto cimiteriale è la porzione di territorio individuata dal piano regolatore generale del Comune, non inferiore a metri 50 dal perimetro cimiteriale.

3) All’interno della zona di rispetto cimiteriale la edificabilità è soggetta alle seguenti limitazioni:

Gli edifici esistenti entro la fascia di 50 metri dal perimetro cimiteriale possono essere ricostruiti e trasformati anche con aumento di volume nei limiti delle norme urbanistiche, purché si mantenga una distanza dell’ampliamento rispetto al perimetro esistente o di progetto del cimitero non inferiore a quella preesistente e che di volta in volta venga accertata dal Comune la compatibilità dell’intervento con il vicino cimitero dal punto di vista acustico, delle altezze dell’edificio in rapporto con la zona circostante, della cubatura prevista, della destinazione d’uso che si consente e che non si crei pregiudizio ai servizi cimiteriali o alle previsioni di futura espansione cimiteriale.

Possono essere realizzati nuovi edifici destinati a servizi pubblici od opere pubbliche oltre la fascia di 30 metri dal perimetro cimiteriale, purché di volta in volta venga accertata dal Comune la compatibilità dell’intervento con il vicino cimitero dal punto di vista acustico, delle altezze dell’edificio in rapporto con la zona circostante, della cubatura prevista, della destinazione d’uso che si consente e che non si crei pregiudizio ai servizi cimiteriali o alle previsioni di futura espansione cimiteriale.

E' necessario il nulla osta igienico sanitario per ogni intervento edilizio.

27. Norme per il verde

Le eventuali aree a verde presenti e previste nei futuri ampliamenti dovranno porsi in relazione con gli spazi esistenti in modo da ottenere un'omogeneità visiva e tipologica.

28. Riferimenti al regolamento di polizia mortuaria

Si riportano gli articoli applicabili al Regolamento di polizia mortuaria comunale, nonché quelli strettamente pertinenti e utili alla loro corretta interpretazione e applicazione.

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio tecnico in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile dell'ufficio tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di pluri-linguismo.
4. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziti dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, cosi da

rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri, avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc.., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicono all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al precedente comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all' Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri.

Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, previo accordo, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

b) sepolture per famiglie e collettività (bi-loculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario. Nel caso in cui il tariffario non esista o non contempli le opere previste dovrà essere approvato precedentemente al rilascio della concessione.

5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.RR. 10

settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni,

6. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 Legge 8 giugno 1990 l n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, il Patto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore e concessionarie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (Sepolcro-gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'awenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Imprese e lavoratori privati

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio competente.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione Paesistica, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.RR. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel Regolamento di polizia mortuaria comunale.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc, necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

29. Riferimenti normativi

Per quanto non regolamentato all'interno del Piano Regolatore Cimiteriale si fa comunque riferimento allo strumento urbanistico comunale e alle leggi statali, regionali, civilistiche e sanitarie (in particolare Regolamento Locale d'Igiene).

Normative Nazionali

- REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934 N. 1265 (stralcio) – testo unico delle leggi sanitarie dell'igiene del suolo e dell'abitato.
- DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 SETTEMBRE 1990 N. 285 (G.U. 12-10-1990, n. 239-suppl.) – approvazione del regolamento di polizia mortuaria.
- CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITA' 24 GIUGNO 1993 N. 24 (G.U. 8-7- 1993, n. 158) – regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del presidente della repubblica 10 settembre 1990, n. 285: circolare esplicativa.
- CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITA' 31 LUGLIO 1998 N. 10
(G.U. 19-8-1998, n. 192) – regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: circolare esplicativa. – omissis – Il testo della presente circolare viene omesso perché relativo a disposizioni di scarso interesse tecnico (esumazione, estumulazione e cremazione di cadaveri).
- LEGGE 30 MARZO 2001 N. 130 (G.U. 19- 4-2001, n. 91) – Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
- LEGGE 1 AGOSTO 2002 N. 166 – omissis – (G.U. 3-8-2002, n. 181 - suppl.) – disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti L'articolo 28 (Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali), comma 1 ha sostituito i commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 338 del R.D. 24-7-1934, n. 1265 (modifiche già riportate nel testo di legge).
- DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001 N. 380
(G.U. 20-10-2001, n. 245)
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A) - (applicabile solo per la Lombardia). modificato ed integrato ai sensi del:
DECRETO LEGISLATIVO 27 DICEMBRE 2002, N. 301
(G.U. 21-1-2003, n. 16

Normative Regionali

- CIRCOLARE REGIONE LOMBARDIA 25 MARZO 2003 N. 8
(Direttore generale sanità)

(B.U.R. 14-4-2003, n. 16)

Fascia di rispetto cimiteriale, art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, così come modificato dall'art. 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166.

- LEGGE REGIONE LOMBARDIA 18 NOVEMBRE 2003 N. 22

(B.U.R. 21-11-2003, n. 47, 1° s.o.)

Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali.

- CIRCOLARE REGIONE LOMBARDIA 9 FEBBRAIO 2004 N. 7

(B.U.R. 1-3-2004, n. 10)

Prime indicazioni operative per l'attuazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 relativa alle norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali.

- CIRCOLARE REGIONE LOMBARDIA 30 MAGGIO 2005 N. 21

(B.U.R. 13-6-2005, n. 24) – indirizzi applicativi del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali.

- REGOLAMENTO REGIONE LOMBARDIA 9 NOVEMBRE 2004 N. 6

(B.U.R. 12-11-2004, n. 46, 1° s.o.)

Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali modificato ed integrato ai sensi del:

- REGOLAMENTO REGIONE LOMBARDIA 6 FEBBRAIO 2007, N. 1

(B.U.R. 9-2-2007, n. 6, 2° s.o.)

- LEGGE REGIONE LOMBARDIA 11 MARZO 2005 N. 12

(B.U.R. 16-3-2005, n. 11, 1° s.o.) Legge per il governo del territorio.

modificata ed integrata ai sensi della:

- LEGGE REGIONE LOMBARDIA 27 DICEMBRE 2005, N. 20

(B.U.R. 30-12-2005, n. 52, 1° s.o.)

- LEGGE REGIONE LOMBARIDA 3 MARZO 2006, N. 6

(B.U.R. 7-3-2006, n. 10, 1° s.o.)

- LEGGE REGIONE LOMBARDIA 14 LUGLIO 2006, N. 12

(B.U.R. 18-7-2006, n. 29, 1° s.o.)

- LEGGE REGIONE LOMBARDIA 27 FEBBRAIO 2007, N. 5

(B.U.R. 2-3-2007, n. 9, 2° s.o.)